



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

**Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio**

via Giuliani n. 27 , 23100 Sondrio - tel. 0342/533001 - [com.sondrio@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.sondrio@cert.vigilfuoco.it)

- Alt<sup>1</sup> Ordine degli ingegneri della provincia di Sondrio  
[ordine.sondrio@ingpec.eu](mailto:ordine.sondrio@ingpec.eu)
- Alt<sup>1</sup> Ordine architetti della provincia di Sondrio  
[oappc.sondrio@archiworldpec.it](mailto:oappc.sondrio@archiworldpec.it)
- Al Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Sondrio  
[collegiodisondrio@pec.cnpi.it](mailto:collegiodisondrio@pec.cnpi.it)
- Al Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Sondrio  
[segreteria@geometrisonbrio.it](mailto:segreteria@geometrisonbrio.it)

**Oggetto** DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97. "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" . Aggiornamento normativo rilevante.

Si comunica agli Ordini e Collegi in indirizzo, che in G.U. n° 158 del 23/06/2017 è stato pubblicato il D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 che modifica alcuni articoli del D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 con particolare riferimento alle procedure di prevenzione incendi di cui al Capo III che vengono brevemente riassunte (in corsivo le modifiche sostanziali):

- a. Nell'art. 13 (Definizione ed ambito di esplicazione) viene compresa nella "prevenzione incendi" anche l'esposizione *al rischio di esplosione*;
- b. Nell'art. 14 ( Competenza e attivita' ) vengono assegnate e aggiornate al Dipartimento e al C.N.V.V.F. nuove competenze tra le quali:
  - il rilascio *di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali*, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformita' alla normativa di prevenzione incendi di attivita' e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, *materiali*, apparecchiature e simili;
  - *lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio*;

- le attività di formazione, di addestramento , di *aggiornamento* e le relative attestazioni di idoneità;
  - *la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi;*
- c. L' art. 16 (procedure di prevenzione incendi) viene completamente sostituito introducendo importanti modifiche in seguito riportate:
- *Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2;*
  - *Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività;*
  - *In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il comando può acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.*
  - *Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.*
  - *Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle*

*norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.*

- *I titolari delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.*
- d. *Nell'art. 19 (Vigilanza ispettiva) viene aggiornata la competenza del C.N.V.V.F. che esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*
- e. *Nell'art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività) vengono aggiornate le eventuali omissioni in ambito dei procedimenti di prevenzione incendi introducendo quanto segue:*
- *chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2;*
  - *Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime;*
  - *ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di*

*vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.*

Stante l'importanza di aggiornamento normativo in parola si suggerisce una pubblicizzazione dei contenuti della presente ai propri iscritti.

Dott. Ing. Stefano Felicioni



IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott. Ing. Giuseppe Biffarella)

